

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 1120**

**EMENDAMENTI**

**Da articolo 12  
a articolo 14**

**VOLUME 10**

**10 novembre 2013**

12.1

AS 1120

EMENDAMENTO

ART 12



1. All'articolo 12, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;
- d) nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;
- e) nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.”

1-bis. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Fascia retribuzione annua pensionabile	Alliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
fino a € 45.530,00	2,00%	2,00%
oltre € 45.530,00 e fino a € 60.554,90	1,50%	1,60%
oltre € 60.554,90 e fino a € 75.579,80	1,25%	1,35%
oltre € 75.579,80 e fino a € 86.507,00	1,00%	1,10%
oltre € 86.507,00 fino a € 200.000	1,00%	0,90%
oltre € 200.000 e fino a € 300.000	0,90%	0,80%
oltre € 300.000 e fino a € 400.000	0,80%	0,70%
oltre € 400.000	0,70%	0,60%

12.1



Conseguentemente:

2. All'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

"1. dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

"2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi".

"7-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

"7-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

"7-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

12.1

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento;

"7-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

«La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento».

SEN. SACCONI

SACCONI

CHIAPPAROLI

CHIAPPAROLI



All' articolo 12 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall' art. 69, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 nelle seguenti misure:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;
- nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;
- nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.

1-bis. Se il pensionato ha un' età superiore ai settanta anni, a partire dalla fascia del 75 per cento la rivalutazione viene aumentata del 10 per cento.

1-ter. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2014 l' aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Tabella (comma 1, art. 12)

Fascia retribuzione annua pensionabile	Aliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
fino a € 45.530,00	2,00%	2,00%
oltre € 45.530,00 e fino a € 60.554,90	1,50%	1,60%
oltre € 60.554,90 e fino a € 75.579,80	1,25%	1,35%
oltre € 75.579,80 e fino a € 86.507,00	1,00%	1,10%
oltre € 86.507,00 fino a € 200.000	1,00%	0,90%
oltre € 200.000 e fino a € 300.000	0,90%	0,80%
oltre € 300.000 e fino a € 400.000	0,80%	0,70%
oltre € 400.000	0,70%	0,60%

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO